

Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico ospedaliera A.C. 1339 N.T.

Dossier n° 276 - Schede di lettura 25 febbraio 2020

Informazioni	sugli atti	di riferimento

A.C.	1339 N.T.
Titolo:	Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	LOCATELLI Alessandra
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1339, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, reca disposizioni relative alla composizione delle **Commissioni mediche** ospedaliere interforze di cui all'articolo 193 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), nello svolgimento delle funzioni relative ai **procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio**.

Al riguardo, si ricorda che gli articoli 193 e 198 del richiamato Codice stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità **da causa di servizio** o lesioni ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l'art. 194, dello stesso Codice stabilisce che le Commissioni Mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza.

Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, oltre ai compiti sopra richiamati, **effettuano una serie di ulteriori accertamenti** medico-legali indicati dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare.

In particolare, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

- a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico;
- b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;
- c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
- d) transito nell'impiego civile ai sensi dell'articolo 930;
- e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,

Ai sensi dell'articolo **1879 del Codice** gli accertamenti sanitari sull'entità delle **menomazioni dell'integrità psicofisica del dipendente**, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo <u>193</u>.

L'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce la composizione delle Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza.

Tale disposizione stabilisce il **principio generale** in forza del quale le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da **tre ufficiali medici**, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale

superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

A richiesta del presidente **può intervenire ai lavori della Commissione**, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo, o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

La medesima disposizione prevede, inoltre, **diverse composizioni** in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione. In particolare, la Commissione, nei casi in cui è chiamata a **pronunciarsi su infermità o lesioni di militari** appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, e un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.

Quando, invece, è chiamata a pronunciarsi in merito al **riconoscimento di provvidenze** in favore di familiari di militari vittime del servizio o ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

Da ultimo, la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista (comma 2 dell'articolo 198).

Nello specifico, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1339 stabilisce che la composizione delle Commissioni mediche interforze, nell'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, è integrata con un medico scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente Morale facente parte delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383 del 2000. **L'Unione tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato** e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, **hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio** e per causa di servizio militare e civile.

L'Unione è presente su tutto il territorio con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo

Sono soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, le Guardie di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardie Forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell'Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto l'Unione è apolitica e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale e gli scopi indicati nel proprio Regolamento. In particolare, l'Unione si propone i seguenti scopi:

- a) esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria;
- b) onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti;
- c) mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà;
- d) praticare l'elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria;
- e) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi Per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio;
- f) praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale;
- g) esercitare e svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS;
- h) attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- i) l'Unione non persegue finalità di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- j) l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi per servizio, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale;
- k) l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- I) il criterio della elettività è alla base degli organi statutari.

Per un approfondimento si rinvia al seguente link https://www.unms.it/la-nostra-unione/.

In via generale, si segnala che, **in ambito civile**, in base agli articoli 1 e 2 della legge n. 295 del 1990 in materia di minorazioni e malattie invalidanti, gli **accertamenti sanitari** relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli appena richiamati (v. articolo 4 della legge n. 104 del 1992 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") sono svolti dalle **unità sanitarie locali** nell'ambito delle quali operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, scelti nell'ambito del personale medico dipendente o convenzionato con l'unità sanitaria locale territorialmente competente. Le commissioni **sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (comma 3 L. 295/1990).**

Qui i <u>benefici ottenibili in base al grado di invalidità</u>. L'indennità si differenzia dalla **pensione di inabilità**, che è comunque una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, in favore dei soggetti tra i 18 e i 67 anni,

ai quali venga riconosciuta da **appositi accertamenti sanitari** una inabilità lavorativa totale e permanente (invalidi totali) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare necessario in quanto la proposta di legge in esame interviene su una materia, quella relativa alla composizione delle Commissioni mediche interforze, attualmente disciplinata da una fonte legislativa di rango primario (Commissioni mediche interforze, di prima e di (articolo 193 del d.lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in esame intervenendo sulla materia delle Commissioni mediche interforze, nell'ambito dell'ordinamento militare, che presiedono all'accertamento della idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio si riferisce alle disposizioni di cui alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117. comma 2, lett. d) ed o).

Formulazione del testo

Da un punto di vista formale andrebbe valutata l'opportunità di costruire la disposizione di cui al comma 1 della proposta di legge come novella all'articolo 193 del d.lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare. Tale norma attualmente stabilisce la composizione delle Commissioni mediche ospedaliere interforze in relazione all'esercizio delle diverse attribuzioni assegnate a tale organismo.